

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Data di consegna/trasmissione

SEZIONE I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DEL DISTRIBUTORE POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL'IVASS: www.ivass.it

Identificazione dell'intermediario che entra in contatto con il contraente

Il presente Modulo è consegnato al contraente da uno dei seguenti soggetti, i cui dati sono riportati nel riquadro che segue.

- ☒ Intermediario **persona fisica iscritta nella sezione B del RUI** che opera per AXIO Insurance Broker S.r.l. (responsabile dell'attività di distribuzione / socio / dipendente).
- ☒ Collaboratore **iscritto nella sezione E del RUI** che opera al di fuori dei locali di AXIO Insurance Broker S.r.l. per conto della stessa.
- ☐ Addetto **operante all'interno dei locali di AXIO Insurance Broker S.r.l.** (art. 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018), non soggetto a iscrizione nella sezione E.

a. – e. Dati del distributore persona fisica che entra in contatto con il contraente

a. Cognome e nome	
b. Iscrizione nel RUI (numero, data, sezione e veste in cui opera)	
c. Indirizzo	
d. Recapito telefonico	
d. E-mail	
d. PEC	
e. Sito internet di promozione e/o collocamento	

b. Operatività in forma societaria – Dati dell'intermediario societario

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Iscrizione nel RUI	Sezione B – n. B000745327 del 14.02.2024
c. Sede legale	Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
d. Recapito telefonico	06.4203111
d. Sito internet	www.axiogroup.eu
d. E-mail	info@axiogroup.eu
d. PEC	info@pec.axiogroup.eu
e. Sito internet di promozione e/o collocamento	www.axiogroup.eu

Partita IVA	17479831004
-------------	-------------

f. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta.

h. Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione (nel caso in cui chi entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del RUI)

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Sede legale	Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
Numero di iscrizione nel RUI	Sezione B – n. B000745327 del 14.02.2024
Recapiti	Tel. 06.4203111 – info@axiogroup.eu – PEC info@pec.axiogroup.eu – www.axiogroup.eu
Eventuale collaboratore dell'intermediario principale	intermediario orizzontale Si rinvia all'“Elenco degli intermediari con cui AXIO collabora” di cui alla Sezione II, lettera b.

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

a. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara di:

- ☒ **agire su incarico del contraente**, in qualità di mediatore (broker) iscritto nella sezione B del RUI, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- ☐ agire in nome e/o per conto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione di cui distribuisce il prodotto:

Da barrare solo nei casi in cui, per lo specifico contratto, AXIO operi in forza di un mandato conferito dall'impresa; indicare la denominazione dell'impresa.

b. AXIO Insurance Broker S.r.l. può distribuire il contratto sulla base di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto da ciascuno degli intermediari con cui AXIO Insurance Broker S.r.l. intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale sono riportati nel documento **“Elenco degli intermediari con cui AXIO collabora”**, che costituisce parte integrante della presente informativa, è consegnato/trasmesso al contraente unitamente al presente Modulo ed è consultabile sul sito internet **www.axiogroup.eu**.

In caso di collaborazione orizzontale gli obblighi di informativa sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente (art. 56, comma 6, Reg. IVASS n. 40/2018).

SEZIONE III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

a. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara che:

- ☒ NON detiene, né direttamente né indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- ☐ detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione:

b. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara che:

- ☒ **NESSUNA** impresa di assicurazione, né alcuna impresa controllante un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AXIO Insurance Broker S.r.l.;
- ☐ la/e seguente/i impresa/e di assicurazione o impresa/e controllante/i un'impresa di assicurazione detiene/detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AXIO Insurance Broker S.r.l.:

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. AXIO Insurance Broker S.r.l.

- ☒ **FORNISCE** consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- ☐ **NON fornisce** consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

b. AXIO Insurance Broker S.r.l.

- ☒ **FORNISCE** consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che le consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- ☐ **NON fornisce** consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.

c. AXIO Insurance Broker S.r.l. distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione:

- ☒ **NO** – AXIO non è vincolata da obblighi contrattuali di esclusiva nei confronti di alcuna impresa di assicurazione;
- ☐ **Sì** – AXIO distribuisce in modo esclusivo i contratti della/e seguente/i impresa/e:

d. AXIO Insurance Broker S.r.l. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale:

- ☒ **IPOTESI NON RICORRENTE**, in quanto AXIO fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (v. lettera b.).

e. Ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private:

Indicare, ove ricorrano, ulteriori informazioni rilevanti; in mancanza riportare "nessuna ulteriore informazione".

SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni

a. Natura del compenso percepito da AXIO Insurance Broker S.r.l. in relazione al contratto distribuito:

- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata. Specificare:

☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi sopra indicate. Specificare:

b. Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso	€
Oppure, se non è possibile indicarne l'importo, metodo per calcolarlo	descrivere il criterio di calcolo (es. percentuale sul premio imponibile, tariffa oraria, importo forfettario)

c. Nel caso di polizze r.c. auto, misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private):

Misura delle provvigioni r.c. auto	 % – in alternativa indicare “non applicabile” se il contratto non riguarda il ramo r.c. auto
------------------------------------	--

d. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo:

In mancanza di collaborazioni indicare “non applicabile”.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

a. AXIO Insurance Broker S.r.l. informa il contraente che:

- ☒ i premi pagati dal contraente ad AXIO e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di AXIO, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di AXIO stessa;
- ☐ AXIO ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

b. Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure ad AXIO Insurance Broker S.r.l., espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Coordinate bancarie di AXIO Insurance Broker S.r.l. per il pagamento dei premi (conto separato)

IBAN	IT71N0898504600022001017737
BIC	CCRTIT2TNIS
Intestato a	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Filiale	SICILBANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

c. I premi pagati ad AXIO Insurance Broker S.r.l., iscritta nella sezione B del RUI, si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o

ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per l'indicazione delle imprese con cui AXIO Insurance Broker S.r.l. opera e per l'individuazione di quelle il cui accordo prevede che i premi pagati ad AXIO si considerino pagati direttamente all'impresa, si rinvia al documento **"Elenco delle imprese con cui AXIO opera"**, che costituisce parte integrante della presente informativa, è consegnato/trasmesso al contraente unitamente al presente Modulo ed è consultabile sul sito internet **www.axiogroup.eu**.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione di AXIO Insurance Broker S.r.l., iscritta nella sezione B del RUI, è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di AXIO o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato AXIO deve rispondere a norma di legge.

Gli estremi del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale stipulato da AXIO Insurance Broker S.r.l. (impresa assicuratrice, numero di polizza, massimali e scadenza) sono consultabili sul sito internet **www.axiogroup.eu**. Copia della documentazione è fornita al contraente su richiesta.

- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto ad AXIO Insurance Broker S.r.l. oppure all'impresa preponente, con le modalità e ai recapiti di seguito indicati. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di AXIO o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente può rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

Reclami ad AXIO Insurance Broker S.r.l.

Ufficio Reclami – indirizzo postale	AXIO Insurance Broker S.r.l. – Ufficio Reclami – Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
E-mail	reclami@axiogroup.eu
PEC	info@pec.axiogroup.eu
Termine di riscontro	45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo

Reclami all'impresa

Le modalità e i recapiti per i reclami presentati all'impresa sono indicati nel DIP aggiuntivo del prodotto.

Reclami all'IVASS

Le modalità e i recapiti per rivolgersi all'IVASS sono indicati nel DIP aggiuntivo del prodotto.

- c. Il contraente ha inoltre la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ad AXIO e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- oppure**
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui AXIO aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Indirizzo di posta elettronica di AXIO dedicato alle comunicazioni relative all'Arbitro Assicurativo	arbitroassicurativo@axiogroup.eu
--	----------------------------------

- d. AXIO Insurance Broker S.r.l., in quanto iscritta nella sezione B del RUI, informa il contraente della possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito da AXIO stessa o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

Fondo di garanzia – indirizzo	CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione – Via Yser n. 14, 00198 Roma
Numero telefonico	06 85796538
Ulteriori recapiti	fondobrokers@consap.it – www.consap.it

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

AXIO Insurance Broker S.r.l. comunica al contraente che:

- a. il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Per la lettura di tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo del prodotto.

Contenuti e modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico

Le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, di non fornire informazioni né subire indagini – ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari – in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

AXIO non acquisisce – per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte – le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti le predette patologie oncologiche; qualora tali informazioni siano comunque nella sua disponibilità, non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali, né per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente nei casi di cui all'art. 2, comma 5, della Legge n. 193/2023. AXIO non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e degli assicurati a legislazione vigente.

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, AXIO procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, assicurando che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione.

Recapiti per l'esercizio del diritto e per l'invio della certificazione: **AXIO Insurance Broker S.r.l. – Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM) – info@axiogroup.eu – PEC info@pec.axiogroup.eu**

- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

SOTTOSCRIZIONE – Attestazione di consegna e modalità di comunicazione (art. 120-quater C.A.P.)

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto, copia del presente Modulo unico precontrattuale, unitamente alla documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Modalità di consegna/trasmissione prescelta dal contraente:

supporto cartaceo o non cartaceo – indirizzo di posta elettronica indicato dal contraente, o tramite sito internet, alle condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private.

Il contraente è informato della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata; la modifica vale per le comunicazioni successive.

Luogo	Data	Firma del contraente

Conservazione della prova dell'adempimento – uso interno AXIO

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, del Regolamento IVASS n. 40/2018, AXIO Insurance Broker S.r.l. conserva il presente Modulo sottoscritto dal contraente ovvero la prova di averlo correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo o, nel caso di pubblicazione su sito internet, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice delle Assicurazioni Private.

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Data di consegna/trasmissione

SEZIONE I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DEL DISTRIBUTORE POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL'IVASS: www.ivass.it

Identificazione dell'intermediario che entra in contatto con il contraente

Il presente Modulo è consegnato al contraente da uno dei seguenti soggetti, i cui dati sono riportati nel riquadro che segue.

- ☒ Intermediario **persona fisica iscritta nella sezione B del RUI** che opera per AXIO Insurance Broker S.r.l. (responsabile dell'attività di distribuzione / socio / dipendente).
- ☒ Collaboratore **iscritto nella sezione E del RUI** che opera al di fuori dei locali di AXIO Insurance Broker S.r.l. per conto della stessa.
- ☐ Addetto **operante all'interno dei locali di AXIO Insurance Broker S.r.l.** (art. 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018), non soggetto a iscrizione nella sezione E.

a. – e. Dati del distributore persona fisica che entra in contatto con il contraente

a. Cognome e nome	
b. Iscrizione nel RUI (numero, data, sezione e veste in cui opera)	
c. Indirizzo	
d. Recapito telefonico	
d. E-mail	
d. PEC	
e. Sito internet di promozione e/o collocamento	

b. Operatività in forma societaria – Dati dell'intermediario societario

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Iscrizione nel RUI	Sezione B – n. B000745327 del 14.02.2024
c. Sede legale	Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
d. Recapito telefonico	06.4203111
d. Sito internet	www.axiogroup.eu
d. E-mail	info@axiogroup.eu
d. PEC	info@pec.axiogroup.eu
e. Sito internet di promozione e/o collocamento	www.axiogroup.eu

Partita IVA	17479831004
-------------	-------------

f. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta.

h. Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione (nel caso in cui chi entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del RUI)

Denominazione sociale	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Sede legale	Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
Numero di iscrizione nel RUI	Sezione B – n. B000745327 del 14.02.2024
Recapiti	Tel. 06.4203111 – info@axiogroup.eu – PEC info@pec.axiogroup.eu – www.axiogroup.eu
Eventuale collaboratore dell'intermediario principale	intermediario orizzontale Si rinvia all'“Elenco degli intermediari con cui AXIO collabora” di cui alla Sezione II, lettera b.

SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione

a. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara di:

- ☒ **agire su incarico del contraente**, in qualità di mediatore (broker) iscritto nella sezione B del RUI, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- ☐ agire in nome e/o per conto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione di cui distribuisce il prodotto d'investimento assicurativo:

Da barrare solo nei casi in cui, per lo specifico contratto, AXIO operi in forza di un mandato conferito dall'impresa; indicare la denominazione dell'impresa.

b. AXIO Insurance Broker S.r.l. può distribuire il contratto sulla base di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto da ciascuno degli intermediari con cui AXIO Insurance Broker S.r.l. intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale sono riportati nel documento **“Elenco degli intermediari con cui AXIO collabora”**, che costituisce parte integrante della presente informativa, è consegnato/trasmesso al contraente unitamente al presente Modulo ed è consultabile sul sito internet **www.axiogroup.eu**.

In caso di collaborazione orizzontale gli obblighi di informativa sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente (art. 56, comma 6, Reg. IVASS n. 40/2018).

SEZIONE III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

a. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara che:

- ☒ NON detiene, né direttamente né indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- ☐ detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione:

b. AXIO Insurance Broker S.r.l. dichiara che:

- ☒ **NESSUNA** impresa di assicurazione, né alcuna impresa controllante un'impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AXIO Insurance Broker S.r.l.;
- ☐ la/e seguente/i impresa/e di assicurazione o impresa/e controllante/i un'impresa di assicurazione detiene/detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AXIO Insurance Broker S.r.l.:

SEZIONE IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a. AXIO Insurance Broker S.r.l.

- ☒ **FORNISCE** consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- ☐ **NON fornisce** consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

b. AXIO Insurance Broker S.r.l.

- ☒ **FORNISCE** consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativi disponibili sul mercato che le consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- ☐ **NON fornisce** consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.

c. AXIO Insurance Broker S.r.l. fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private:

- ☒ SÌ
- ☐ NO

d. AXIO Insurance Broker S.r.l. fornisce consulenza su base indipendente (art. 24-bis, comma 2, del T.U.F.):

- ☒ SÌ
- ☐ NO

e. AXIO Insurance Broker S.r.l. fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi:

- ☒ SÌ – con la seguente periodicità: semestrale
- ☐ NO

f. AXIO Insurance Broker S.r.l. distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione:

- ☒ **NO** – AXIO non è vincolata da obblighi contrattuali di esclusiva nei confronti di alcuna impresa di assicurazione;
- ☐ **SÌ** – AXIO distribuisce in modo esclusivo i contratti della/e seguente/i impresa/e:

g. AXIO Insurance Broker S.r.l. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale:

- ☒ **IPOTESI NON RICORRENTE**, in quanto AXIO fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (v. lettera b.).

- h. Informazioni oggettive sul prodotto, in forma chiara e comprensibile, con illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. Fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento IVASS n. 40/2018, l'informativa è fornita:
- ☒ attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ☐ con le seguenti ulteriori modalità:
- i. Strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento IVASS n. 40/2018, l'informativa è fornita:
- ☒ attraverso la consegna del KID di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del DIP aggiuntivo IBIP di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ☐ con le seguenti ulteriori modalità:
- l. Ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private:

SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

- a. Natura del compenso percepito da AXIO Insurance Broker S.r.l. in relazione al prodotto d'investimento assicurativo distribuito:
- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata. Specificare:

☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi sopra indicate. Specificare:

- b. Importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, metodo per calcolarli:

Compenso corrisposto dal cliente	€ oppure metodo di calcolo
Incentivi percepiti da soggetti diversi dal contraente	indicare importo e soggetto erogante oppure metodo di calcolo

- c. Importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

Importo	€ – in mancanza indicare “non applicabile”
----------------	--

- d. Importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi è fornita:

- ☒ attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e dei documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ☐ con le seguenti ulteriori modalità:

- e. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo:

In mancanza di collaborazioni indicare "non applicabile".

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. AXIO Insurance Broker S.r.l. informa il contraente che:

- ☒ i premi pagati dal contraente ad AXIO e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di AXIO, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di AXIO stessa;
- ☐ AXIO ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

- b. Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure ad AXIO Insurance Broker S.r.l., espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Coordinate bancarie di AXIO Insurance Broker S.r.l. per il pagamento dei premi (conto separato)

IBAN	IT71N0898504600022001017737
BIC	CCRTIT2TNIS
Intestato a	AXIO Insurance Broker S.r.l.
Filiale	SICILBANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

- c. I premi pagati ad AXIO Insurance Broker S.r.l., iscritta nella sezione B del RUI, si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per l'indicazione delle imprese con cui AXIO Insurance Broker S.r.l. opera e per l'individuazione di quelle il cui accordo prevede che i premi pagati ad AXIO si considerino pagati direttamente all'impresa, si rinvia al documento **"Elenco delle imprese con cui AXIO opera"**, che costituisce parte integrante della presente informativa, è consegnato/trasmesso al contraente unitamente al presente Modulo ed è consultabile sul sito internet www.axiogroup.eu.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione di AXIO Insurance Broker S.r.l., iscritta nella sezione B del RUI, è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di AXIO o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato AXIO deve rispondere a norma di legge.

Gli estremi del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale stipulato da AXIO Insurance Broker S.r.l. (impresa assicuratrice, numero di polizza, massimali e scadenza) sono consultabili sul sito internet www.axiogroup.eu. Copia della documentazione è fornita al contraente su richiesta.

- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto ad AXIO Insurance Broker S.r.l. oppure all'impresa preponente, con le modalità e ai recapiti di seguito indicati. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di AXIO o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente può rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

Reclami ad AXIO Insurance Broker S.r.l.

Ufficio Reclami – indirizzo postale	AXIO Insurance Broker S.r.l. – Ufficio Reclami – Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM)
E-mail	reclami@axiogroup.eu
PEC	info@pec.axiogroup.eu
Termine di riscontro	45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo

Reclami all'impresa

Le modalità e i recapiti per i reclami presentati all'impresa sono indicati nel DIP aggiuntivo IBIP del prodotto.

Reclami all'IVASS o alla Consob

Le modalità e i recapiti per rivolgersi all'IVASS o alla Consob sono indicati nel DIP aggiuntivo IBIP del prodotto.

- c. Il contraente ha inoltre la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ad AXIO e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- oppure**
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui AXIO aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Indirizzo di posta elettronica di AXIO dedicato alle comunicazioni relative all'Arbitro Assicurativo	arbitroassicurativo@axiogroup.eu
--	----------------------------------

- d. AXIO Insurance Broker S.r.l., in quanto iscritta nella sezione B del RUI, informa il contraente della possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito da AXIO stessa o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

Fondo di garanzia – indirizzo	CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione – Via Yser n. 14, 00198 Roma
Numero telefonico	06 85796538
Ulteriori recapiti	fondobrokers@consap.it – www.consap.it

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

AXIO Insurance Broker S.r.l. comunica al contraente che:

- a. il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018. Per la lettura di tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo IBIP del prodotto.

Contenuti e modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico

Le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, di non fornire informazioni né subire indagini – ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari – in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

AXIO non acquisisce – per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte – le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti le predette patologie oncologiche; qualora tali informazioni siano comunque nella sua disponibilità, non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali, né per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente nei casi di cui all'art. 2, comma 5, della Legge n. 193/2023. AXIO non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e degli assicurati a legislazione vigente.

Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, AXIO procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, assicurando che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione.

Recapiti per l'esercizio del diritto e per l'invio della certificazione: **AXIO Insurance Broker S.r.l. – Largo Messico n. 7, 00198 Roma (RM) – info@axiogroup.eu – PEC info@pec.axiogroup.eu**

- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

SOTTOSCRIZIONE – Attestazione di consegna e modalità di comunicazione (art. 120-quater C.A.P.)

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto, copia del presente Modulo unico precontrattuale, unitamente alla documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Modalità di consegna/trasmissione prescelta dal contraente:

supporto cartaceo o non cartaceo – indirizzo di posta elettronica indicato dal contraente, o tramite sito internet, alle condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private.

Il contraente è informato della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata; la modifica vale per le comunicazioni successive.

Luogo	Data	Firma del contraente

Conservazione della prova dell'adempimento – uso interno AXIO

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, del Regolamento IVASS n. 40/2018, AXIO Insurance Broker S.r.l. conserva il presente Modulo sottoscritto dal contraente ovvero la prova di averlo correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo o, nel caso di pubblicazione su sito internet, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice delle Assicurazioni Private.